



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO

N.R.G. XXX/2022

Il Giudice dott.ssa XXXXX XXXXX, all'udienza del 08/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

XXXXX XXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) rappresentato e difeso dagli avv.i NIRO FORTUNATO, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI e ZAMPIERI NICOLA

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trieste

resistente

OGGETTO: Carta elettronica docenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10 ottobre 2022, XXXXX XXXXX ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione



Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni indicati nel prospetto riepilogativo(2016/2017, 2017/18, 2018/2019, 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022), o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell’Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell’importo nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.

- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni indicati nel prospetto riepilogativo 2016/2017, 2017/18, 2018/2019, 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022, condannarsi il Ministero dell’Istruzione al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”. Con vittoria di spese.

Con memoria depositata il 5 dicembre 2022, si è ritualmente costituito il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque respinto in quanto infondato, con vittoria di spese.

All’udienza del 13 dicembre 2023, il Giudice, sentite le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, concesso il deposito di note conclusive scritte, ha rinviato la causa per discussione all’udienza del 14 marzo 2023, poi rinviata d’ufficio per ragioni di ruolo a quella dell’8 giugno 2023, all’esito della quale ha pronunciato la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.



È pacifico tra le parti e documentato che il sig. XXXXX XXXXX è un insegnante che ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, in forza di contratti a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici:

- a.s. 2016/2017 - contratto dal 24.10.2017 al 30.06.2017, per la classe di concorso A019, presso Istituto Superiore Da Vinci - Carli - De Sandrinelli di Trieste (TSIS001002);

- a.s. 2017/2018 - contratto dal 13.10.2017 al 30.06.2018, per la classe di concorso A046, presso Istituto Superiore Da Vinci - Carli - De Sandrinelli di Trieste (TSIS001002);

- a.s. 2018/2019 - contratto dal 16.10.2018 al 30.06.2019, per la classe di concorso A046, presso Istituto Superiore Da Vinci - Carli - De Sandrinelli di Trieste (TSIS001002);

- a.s. 2019/2020 - contratto dal 18.09.2019 al 30.06.2020, per la classe di concorso A046, presso Istituto Superiore Da Vinci - Carli - De Sandrinelli di Trieste (TSIS001002);

- a.s. 2020/2021 - contratto dal 14.09.2020 al 30.06.2021, per la classe di concorso A046, presso il Liceo Scientifico Oberdan di Trieste (TSPS03000B);

- a.s. 2020/2021 - contratto dal 06.09.2021 al 30.06.2022 con integrazione dal 10.11.2021 al 30.06.2022, per la classe di concorso A046, presso l'Istituto Tecnico per Attività Sociali Deledda - Fabiani di Trieste (TSTE03000P).

In relazione a tali anni scolastici, il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.

In particolare, nel ricorso introduttivo, il ricorrente, dopo aver illustrato la disciplina della carta del docente, hanno dedotto la disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello precario, richiamando la giurisprudenza intervenuta sul tema oggetto di causa.



In diritto, il beneficio della Carta elettronica è previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015, secondo cui: *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”*.

Il comma 122 dell'art. 1 citato demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione (*“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”*).



Infine, in forza del primo periodo del comma 124, del medesimo articolo, *“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”*.

In attuazione del comma 122 dell’art. 1 della L. n. 107/2015, è stato emanato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, in tema di *“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”*. Tale disciplina è stata poi sostituita, a far data dal 2 dicembre 2016, dalle previsioni del DPCM del 28 novembre 2016, ferma restando l’attribuzione della carta del docente ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione dei docenti assunti a tempo determinato.

Sulle questioni oggetto di causa, nell’ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la VI Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha accertato il contrasto, con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE), del dettato del comma 121 della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui la carta del docente viene negata al personale a tempo determinato.

In particolare, secondo la Corte di Giustizia, *“La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze*



professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

Nello specifico, la Corte di Giustizia ha sottolineato che *“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.*

La medesima Corte ha ritenuto i principi di diritto affermati applicabili al caso del docente assunto a tempo determinato, cui la carta del docente era stata negata.

Infatti, la parte *“è stata assunta dal Ministero in qualità di docente mediante contratti a tempo determinato, rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, del medesimo, e pertanto nell’ambito di applicazione di tali disposizioni. In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell’impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).³⁴ La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l’altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, Montoya Medina, C273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, Lorenzo Martínez, C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l’incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del*



21 settembre 2016, Álvarez Santirso, C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47). 35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decretolegge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza (...) 39 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 40 A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in



situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata)”.

Allo stato la Cassazione è intervenuta solo sul diritto del personale educativo alla carta del docente: *“In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”* (Cassazione civile sez. lav., 31/10/2022, n. 32104).

Nel caso di specie, ricorre la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro citato, in considerazione della piena comparabilità del personale scolastico assunto a tempo determinato con quello a tempo indeterminato.

Le competenze professionali richieste e la natura del lavoro, per richiamare le parole della Corte di Giustizia, sono, infatti, comparabili, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare un trattamento differenziato in materia di concessione della carta docente.

Sul punto, la richiamata decisione della Corte di Giustizia ha evidenziato che *“il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a*



tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.

A sua volta, il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, riteneva fondato il motivo di appello, *“con cui la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta del docente il personale con contratto a tempo determinato viene censurata sotto i profili dell’irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: tali profili denotano l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost. e, per conseguenza, consentono di prescindere dalla questione (dedotta con il primo e con il secondo motivo) della conformità degli atti stessi alla normativa comunitaria (e, in specie, alle clausole 4 e 6 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE)”.*

In particolare, secondo il giudice amministrativo, *“è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell’insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso”.*

Sulla base di tali argomenti, il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, stante il contrasto di tali atti impugnati con il dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nella parte in cui si escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa.



Parimenti, per le medesime ragioni deve essere disapplicato il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per non avere incluso i docenti non di ruolo nella platea dei destinatari della Carta del docente. I principi di diritto richiamati, pertinenti e condivisibili impongono l'accertamento del diritto della carta del docente in favore di parte ricorrente.

Deve dunque affermarsi, in chiave generale, che la natura temporanea del rapporto tra docente e Ministero non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente. Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.

A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, *«non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare»* (cfr. Cass., n. 31149/2019). La comparabilità, come noto, non può essere esclusa nemmeno per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, *“con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato”* (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.

Alla luce di tali principi, va rilevato che nella specie il ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.



Il Ministero non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapposibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica, sicché non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.

A nulla rileva, poi, il fatto che il ricorrente abbia svolto supplenze su orari di cattedra non completi, poiché tale circostanza non indebolisce affatto lo spessore delle supplenze eseguite e, per questo tramite, non giustifica il diverso trattamento assicurato al medesimo.

Va peraltro aggiunto che la qualità della formazione erogata dovrebbe, nell'interesse dei discenti, attestarsi sempre su livelli equivalenti, a prescindere dalla tipologia del contratto che coinvolge il docente e a prescindere dalla durata della supplenza.

Ancora, vi è il fatto che il sig. PRESOT ha prestato attività a tempo determinato per molte annualità scolastiche, pertanto con una certa continuità.

In questo senso, dunque, il ricorrente si trova esattamente nella stessa posizione degli insegnanti di ruolo che, all'avvio d'ogni anno scolastico, ed a prescindere da quanto potrà accadere nel corso di esso, ottengono senz'altro l'erogazione del beneficio per cui è causa.

Non è rilevante, poi, il fatto che il ricorrente non abbia documentato spese formative per gli anni scolastici di causa, circostanza che è da ritenersi conseguenza della discriminazione subita.

Vanno infine rigettate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal Ministero.

Non integrata è infatti la prescrizione quinquennale non avendo la prestazione di cui si discute natura retributiva (come espressamente previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015) e, in ogni caso, non attenendo la stessa, il diritto qui azionato, al pagamento di una somma di denaro (art. 2948, co. 1, n. 4 c.c.), bensì solo alla messa a disposizione di una simile somma



secondo un meccanismo riconducibile allo schema della delegazione (ovvero dell'espromissione o dell'accollo).

Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza posto che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.

Peraltro, il fatto che il ricorrente non abbia usufruito della carta elettronica nell'anno scolastico di riferimento, come giustamente notato dalla difesa, è un effetto della discriminazione attuata nei loro confronti e da tale circostanza non può pertanto derivare l'effetto (negativo) decadenziale, non previsto inoltre dalla legge.

In conclusione, il Ministero resistente essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00; somma di cui la parte ricorrente potrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.

Quanto, infine, alle spese di controversia le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della novità della questione e del limitato valore di lite, possono essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando:

- **accerta** il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo di euro 500,00 annui e **condanna** parte resistente a mettere a



disposizione del ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;

- **condanna** parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, antistatari.

Trieste, 08/06/2023.

Il Giudice

Dott.ssa XXXXX XXXXX

